

# REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI RETE DI ATENEO

## PREFAZIONE

La Rete di Ateneo è interconnessa alla rete GARR (*Gruppo Armonizzazione delle Reti di Ricerca*) e, tramite essa, alla rete Internet. La necessità dell'emanazione di un Regolamento per l'accesso ai servizi di rete di Ateneo deriva dalla esigenza di raggiungere due obiettivi:

- stabilire regole e norme che consentano a tutte le componenti dell'Ateneo di utilizzare, per una maggiore efficienza della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e delle attività istituzionali al massimo livello e con la massima diffusione ed apertura possibile tutte le opportunità offerte dalla tecnologia delle connessioni in rete,
- ottenere un alto livello di sicurezza informatica, adeguato alle esigenze dell'Ateneo e nel pieno rispetto della legislazione vigente.

In particolare il presente Regolamento riguarda

- i diritti e le modalità per l'accesso ai servizi di rete,
- gli organi di gestione e controllo del suo funzionamento.

### **Cap. 1- Diritti, prerogative e modalità per l'accesso ai servizi di rete**

I servizi di rete sono un bene comune dell'Ateneo, uno strumento di lavoro e di promozione dell'attività accademica. Di conseguenza la rete è una risorsa condivisa: la sua utilizzazione, benché indispensabile, è considerata una prerogativa e non un diritto e pertanto la possibilità di accesso è condizionata da un insieme di responsabilità da parte di ogni singolo individuo che ne faccia uso; quest'ultimo, di conseguenza, può essere soggetto a restrizioni, da parte degli organi competenti, qualora siano verificate infrazioni.

L'uso della rete, in generale, deve essere condotto nel rispetto di tutti gli altri Regolamenti d'Ateneo. L'Ateneo recepisce pienamente il quadro normativo in materia di sicurezza informatica, trattamento dei dati personali e criminalità informatica, nonché le indicazioni degli organi di riferimento nazionali ed internazionali.

Questo Regolamento si applica a tutti gli utenti delle risorse della rete dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia e a tutti gli account di accesso che, in qualsiasi forma, vengono generati.

Il Regolamento è emanato dagli organi accademici preposti.

L'Ateneo stabilisce di adottare norme che, coerentemente con le finalità istituzionali dell'Università, si pongono il duplice **obiettivo**

- **di fronteggiare il rischio informatico secondo il profilo** che l'evoluzione tecnologica presenterà nei suoi sviluppi attuali e futuri e secondo gli obblighi di legge imposti dalla normativa dello Stato e
- **di garantire il più possibile l'utilizzo efficiente ed aperto dei servizi di rete.**

L'Ateneo ritiene opportuna l'adozione di tecnologie telematiche per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di **ricerca, didattica e amministrazione** e per il miglioramento costante dei servizi offerti all'utenza, e ne incentiva l'utilizzo ispirandosi al principio della circolazione interna delle informazioni.

L'Ateneo ritiene indispensabile la più ampia visibilità esterna di informazioni relative alla propria attività istituzionale attraverso Internet.

L'Ateneo considera l'istruzione degli utenti e la formazione permanente del personale lo strumento principale per l'utilizzo efficiente, corretto e sicuro dei servizi di rete: il Regolamento deve pertanto essere diffuso, recepito e osservato da utenti e gestori dei servizi stessi.

La severità dei controlli deve essere adeguata alla natura del servizio e alla tipologia delle informazioni da proteggere.

Il Regolamento deve tener conto dell'evoluzione tecnologica e delle mutanti esigenze di servizio dell'Ateneo.

### **Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione**

Oggetto del presente Regolamento è l'armonizzazione e la gestione in sicurezza dei servizi di rete erogati dall'Ateneo, sia ad uso interno che esterno, in ogni sua struttura e funzione, comprendendo le componenti hardware, software, procedurali ed organizzative.

Il Regolamento è da applicarsi alla circolazione di tutte le tipologie di dati sulla rete integrata di sedi dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in funzione delle modalità operative descritte nei seguenti documenti allegati:

- **Norme di attuazione del regolamento dei servizi di rete di ateneo: gestione della rete**, di seguito indicato con "**Norme gestionali**". Lo scopo di queste Norme è quello di illustrare agli operatori della rete la topologia e la configurazione aggiornata della rete sia dal punto di vista fisico che dei protocolli e della sicurezza ed indicare le corrette procedure per l'attivazione, la configurazione, la gestione, la manutenzione e la disattivazione degli utenti, dei servizi di rete, degli apparati, delle terminazioni, e di tutto quanto connesso al funzionamento in sicurezza della rete stessa. L'obiettivo di tali norme è quello di esplicitare e divulgare le necessarie modalità organizzative degli accessi alla rete, in modo da garantire un'infrastruttura di rete che faciliti la ricerca, la didattica, l'amministrazione e le altre attività istituzionali dell'Ateneo. Vengono inoltre illustrati gli obiettivi e il regolamento di funzionamento dei servizi di rete centralizzati che l'Ateneo ritiene di confermare, modificare o attivare.
- **Norme di attuazione del regolamento dei servizi di rete di ateneo: accesso ai servizi**, di seguito indicato con "**Norme utenti**". Queste norme regolano le modalità pratiche di accesso alla rete da parte degli utenti ed indicano le procedure che gli utenti sono tenuti a seguire nelle fasi di attivazione, uso, disattivazione dei servizi di rete: sono definiti i servizi di base disponibili, quelli che possono venire attivati su specifica richiesta degli utenti e sono infine elencate le azioni e gli usi illeciti.

### **Cap.2 Organi di Riferimento**

Il funzionamento e l'uso della rete di Ateneo sono soggetti sia ad un riferimento nazionale che ad un'articolazione di riferimenti locali.

### **Art. 2 - Organi di riferimento normativo**

In materia di reti di trasmissione dati, gli organi di riferimento, nei rispettivi ambiti di intervento, sono i seguenti:

- A livello nazionale, il **GARR, Gruppo Armonizzazione delle Reti di Ricerca**, in particolare l'Organismo Tecnico Scientifico (OTS), di nomina ministeriale, e il Nucleo Tecnico GARR-CRUI. Il GARR norma le modalità di accesso a Internet.
- A livello locale, la **Commissione per l'Informatica e la Rete di Ateneo** (indicata successivamente con **CIRA**) che stabilisce le strategie di sviluppo dei Sistemi Informativi e i relativi regolamenti attuativi, le strategie di scelta delle infrastrutture tecnologiche e inoltre demanda la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture alla *Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie* (DSIT).

La CIRA è coordinata dal Rettore o da un suo delegato, e ha la seguente composizione:

- Delegato del Rettore per l'Informatica;
- Quattro docenti, di cui almeno uno afferente alla sede di Reggio Emilia, scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori, nominati dal Consiglio di Amministrazione;
- Direttore Amministrativo;
- Direttore della DSIT.

La CIRA può avvalersi, nello svolgimento dei propri lavori, del contributo di tecnici appartenenti al personale tecnico dell'Ateneo, su temi specifici.

### **Art. 3 - Organi per la gestione e il controllo**

L'organo di gestione e controllo in materia di reti di trasmissione dati, è la **Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie (DSIT)**, che al suo interno, specificatamente per il settore servizi di rete e sicurezza, fa riferimento ad un'organizzazione in **nuclei** la denominazione, i compiti e le responsabilità dei quali sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Di norma i nuclei sono costituiti per affrontare distintamente le seguenti tematiche:

- **Funzionamento della Rete e della Fonia,**
- **Interventi di Sicurezza e di Emergenza,**
- **Gestione della Posta Elettronica,**
- **Portali e pagine web.**

Spetta al Direttore della DSIT organizzare l'operatività dei nuclei approvati dal Consiglio di Amministrazione e curare l'efficienza e il coordinamento degli stessi.

**Il Referente informatico per struttura** è un operatore che garantisce l'implementazione delle regole di gestione della sicurezza della rete all'interno di una struttura decentrata (Dipartimento, Facoltà o Centro Interdipartimentale) attuando le disposizioni in materia emanate dalla DSIT. Questa risorsa è individuata dal Direttore/Preside e dura in carica due anni accademici. La nomina di un Referente Informatico di Struttura è un atto obbligatorio da parte di ogni struttura dell'Ateneo. I compiti del Referente Informatico sono descritti in apposito regolamento.

Concorrono alla gestione della DSIT, per quanto concerne l'area Reti e Servizi di Rete, le seguenti figure:

- Direttore della struttura DSIT
- Responsabili dei nuclei attivati dal Consiglio di Amministrazione
- Referenti informatici per struttura (secondo la definizione data nel presente articolo)
- Tecnici di Area Informatica.

La realizzazione di quanto previsto nel presente articolo deve avvenire entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

## Cap. 3- Utenti

### Art. 4 – Soggetti

Si definiscono, per gli scopi del presente regolamento, i seguenti utenti:

- **Utente strutturato:** soggetto appartenente al **personale docente** o al **personale tecnico-amministrativo**.
- **Utente non strutturato:** professori a contratto, dottorandi, titolari di borse di studio post-dottorato, titolari di borse e/o contratti/assegni di ricerca, collaboratori alla ricerca, altre persone fisiche o giuridiche che hanno ottenuto regolare autorizzazione dal Consiglio di Amministrazione.
- **Studente:** soggetto regolarmente iscritto ad un corso di Laurea, Laurea Specialistica, Master o Scuola di specializzazione dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia o provenienti da altri Atenei a seguito di scambi nell'ambito di programmi nazionali ed internazionali.
- **Membri degli Organi di Ateneo:** soggetti appartenenti al Consiglio di Amministrazione o al Senato Accademico dell'Ateneo
- **Rappresentanze sindacali e studentesche:** soggetti rappresentativi delle organizzazioni sindacali o studentesche all'interno dell'Ateneo.

I servizi previsti per i soggetti nel presente articolo sono normati nell'apposito "Regolamento Norme Utenti".

## Cap.4 Principi generali di accesso ai servizi di rete

### Art. 5 - Accesso alla rete

Per poter accedere alla rete dell'Ateneo ogni utente dovrà ottenere una specifica autorizzazione dal Referente informatico della Struttura di appartenenza.

Per poter connettere un qualunque sistema in rete il Referente informatico di struttura deve ottenere una specifica autorizzazione dalla DSIT che rilasceranno al Referente informatico di struttura un apposito indirizzo IP o, se conveniente, un intervallo di indirizzi IP di connessione. È espressamente vietata l'auto-assegnazione dell'indirizzo IP.

L'Utente otterrà l'autorizzazione a fruire della rete di Ateneo, anche temporaneamente, solo se identificato ed identificabile. A tale scopo l'Utente acconsentirà al trattamento dei suoi dati personali da parte dell'Ateneo, in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti ed applicabili.

Possono usufruire del privilegio di accesso ai servizi di rete erogati dall'Ateneo tutti gli utenti definiti all'Art. 4 del presente regolamento.

***L'accesso alle risorse di rete dell'Ateneo comporta l'integrale ed incondizionata accettazione delle "Norme Utenti" ed il rispetto della normativa vigente in materia.***

## Cap.5 - Riservatezza, Sicurezza e Responsabilità personale degli utenti

Le condizioni basilari della sicurezza sono riassunte nei seguenti due principi fondamentali:

- gli utenti non possono modificare i servizi di rete e l'hardware su cui essa è basata ed estendere il loro uso al di là di quanto è previsto nei documenti allegati al presente Regolamento;
- la rete non può essere usata per fornire la connessione Internet a chiunque sia diverso dai soggetti previsti nell'art. 4 del presente Regolamento, senza una previa autorizzazione della DSIT.

### **Art. 6 - Tutela della riservatezza**

L'Università tutela il diritto alla riservatezza relativo alle comunicazioni supportate dalla rete di Ateneo ed ai dati personali presenti nella rete stessa, in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti ed applicabili. In conformità a dette norme, il Rettore può accedere ai dati personali presenti nella rete dell'Università, nelle circostanze previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti ed applicabili. L'utente si rende conto di essere posto a conoscenza con il presente regolamento del fatto che, all'atto della connessione di un elaboratore alla rete dell'Ateneo, gli Organi preposti (CIRA e DSIT) sono autorizzati ad utilizzare sistemi di monitoraggio della rete e dei sistemi in rete in grado di verificarne la rispondenza a quanto previsto dal presente regolamento nel rispetto della normativa vigente.

### **Art. 7 - Responsabilità**

Ogni singolo utente è responsabile dei documenti personalmente pubblicati sul Web e/o spediti tramite posta elettronica e/o altre tecniche di pubblicazione e condivisione. Per ogni documento vige l'obbligo di sottoscrizione esplicita da parte dell'utente.

L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in qualità di fornitore di documenti e informazioni accessibili attraverso la rete di Ateneo, è responsabile unicamente del contenuto dei documenti messi direttamente a disposizione. Essa non è responsabile dei contenuti di altri siti o pagine internet ai quali sia fatto collegamento ipertestuale e può rimuovere dai siti Web di propria competenza i documenti che risultino non sottoscritti dagli utenti.

### **Art. 8 - Architettura di sicurezza**

L'erogazione dei servizi di rete di Ateneo avviene attraverso un'architettura di sicurezza adeguatamente predefinita, integrando sia gli aspetti relativi ai dati che quelli relativi alla fonia digitale. La sua implementazione è coordinata dalla DSIT, è descritta nelle **"Norme di attuazione del regolamento dei servizi di rete di ateneo: gestione della rete"**.

## **Art. 9 – Provvedimenti e Sanzioni**

La DSIT durante le fasi di controllo e monitoraggio della rete, verificati particolari malfunzionamenti, può escludere dalla rete utenti o “porzioni della rete” o oscurare siti affinché non venga compromessa la funzionalità dell’intero sistema. Sarà cura della DSIT contattare i tecnici di riferimento per avvertire della situazione e cercare di ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni che permettano il reinserimento in rete dell’utente/struttura/servizio.

La DSIT può sospendere temporaneamente l’accesso ai servizi, nel caso di comportamenti non consentiti o non conformi al Regolamento e alle Norme. Sono inoltre previste tutte le sanzioni di carattere amministrativo e penale stabilite dalla competente Autorità Giudiziaria dello Stato Italiano.